

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 19 MARZO 2001

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 12/3

Statuto del Comune di Valganna (VA)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 novembre 2000
con deliberazione n. 36.

Esecutivo con provvedimento dell'O.RE.CO. del 13 dicembre 2000 - n. 579.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 settembre 1997 n. 38/3.

STATUTO

INDICE

Preambolo
Autonomia del Comune
Potestà statutaria

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Comune
- Art. 3 - Stemma, gonfalone
- Art. 4 - Territorio
- Art. 5 - Finalità e funzioni del Comune
- Art. 6 - Compiti del Comune per servizi di competenza statale o regionale
- Art. 7 - Pubblicità degli atti

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I Organi istituzionali

- Art. 8 - Organi del Comune

Capo II Consiglio Comunale

- Art. 9 - Elezione e composizione
- Art. 10 - Durata in carica
- Art. 11 - Gli organi
- Art. 12 - Insediamento del Consiglio Comunale e successivi adempimenti
- Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali - Condizione giuridica - Astensione
- Art. 14 - Quorum per la validità delle deliberazioni
- Art. 15 - Funzionamento
- Art. 16 - Competenze
- Art. 17 - Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 18 - Il Presidente
- Art. 19 - Funzioni del Presidente
- Art. 20 - I gruppi consiliari e la conferenza dei capi-gruppo
- Art. 21 - Commissioni comunali permanenti
- Art. 22 - Commissioni Speciali

Capo III Giunta Comunale e Sindaco

Sezione I - Giunta Comunale e Sindaco

- Art. 23 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
- Art. 24 - Mozione di sfiducia

Sezione II - La Giunta Comunale

- Art. 25 - Composizione
- Art. 26 - Competenze
- Art. 27 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta
- Art. 28 - Pubblicazione delle deliberazioni

Sezione III - Il Sindaco

- Art. 29 - Sindaco organo costituzionale
- Art. 30 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale
- Art. 31 - Il Vice Sindaco
- Art. 32 - Delegazioni del Sindaco
- Art. 33 - Potere di ordinanza del Sindaco
- Art. 34 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo
- Art. 35 - Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

Titolo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I - Criteri Direttivi

- Art. 36 - Partecipazione dei cittadini

Sezione II - Riunioni, Assemblies, Consultazioni

- Art. 37 - Riunioni ed assemblee
- Art. 38 - Consultazioni e consulte

Sezione III - Iniziative Popolari

- Art. 39 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 40 - Referendum consultivo e abrogativo
- Art. 41 - Procedura di raccolta delle firme
- Art. 42 - Materie escluse
- Art. 43 - Interruzione dei referendum
- Art. 44 - Effetti dei referendum consultivo e/o abrogativo
- Art. 45 - Azione popolare
- Art. 46 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Titolo IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Art. 47 - Svolgimento dell'azione amministrativa

Capo I Servizi

- Art. 48 - Servizi pubblici comunali
- Art. 49 - Tempi ed orari dei servizi pubblici
- Art. 50 - Gestione diretta od indiretta dei servizi pubblici

Capo II Forma associativa e di cooperazione Accordi di programma

- Art. 51 - Convenzioni
- Art. 52 - Consorzi
- Art. 53 - Unioni di Comuni
- Art. 54 - Accordi di programma

Titolo V UFFICI E PERSONALE

Capo I Organizzazione degli uffici

- Art. 55 - Uffici e personale

Capo II Organizzazione del personale

- Art. 56 - Disciplina dello status del personale
- Art. 57 - Dirigenza
- Art. 58 - Compiti dei dirigenti
- Art. 59 - Incarichi di dirigenza dirigenti esterni e personale altamente qualificato
- Art. 60 - Conferenze dei dirigenti

Capo III Responsabilità disciplinare del personale

- Art. 61 - Norme applicabili

Capo IV Segretario Comunale

- Art. 62 - Il Segretario Comunale

Titolo VI RESPONSABILITÀ

- Art. 63 - Responsabilità verso il Comune
- Art. 64 - Responsabilità verso terzi
- Art. 65 - Responsabilità dei contabili

- Art. 66 - Prescrizione dell'azione di responsabilità
 Art. 67 - Pareri sulle proposte di attuazione di deliberazioni
 Art. 68 - Assistenza legale

Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 69 - Bilancio
 Art. 70 - Attività finanziaria del Comune
 Art. 71 - Amministrazione dei beni comunali
 Art. 72 - Contabilità Comunale: il bilancio
 Art. 73 - Contabilità comunale: il conto consuntivo
 Art. 74 - Revisione economico-finanziaria
 Art. 75 - Tesoreria

Titolo VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- Art. 76 - Partecipazione alla programmazione
 Art. 77 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
 Art. 78 - Pareri obbligatori

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 79 - Modificazioni ed abrogazioni dello statuto
 Art. 80 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Comune di Valganna, nel rinnovare il suo passato di comunità aperta al progresso civile e sociale, si dà il presente statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento.

Il Comune di Valganna, ha visto nella sua storia contemporanea, le cittadine ed i cittadini battersi:

- per l'Unità e l'indipendenza nazionale;
- per l'affermazione del principio di autonomia con la promulgazione della Costituzione Repubblicana;

ed individua in questi valori i riferimenti ideali del proprio operare.

AUTONOMIA DEL COMUNE

a) Il Comune è ente autonomo, ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, nonché delle leggi e dei regolamenti di coordinamento della finanza pubblica.

b) Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione.

c) Il Comune svolge funzioni anche attraverso attività eventualmente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

POTESTÀ STATUTARIA

Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle minoranze consiliari della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni a essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi tutte entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene, per due volte, in sedute diverse, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le modifiche statutarie sono adottate seguendo le medesime procedure.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi

1. Il Comune fonda la propria azione su valori di pace, libertà civili, politiche e religiose, eguaglianza, giustizia e solidarietà, pari opportunità tra i sessi, responsabilità individuale e sociale, spirito di iniziativa e rispetto dell'ambiente, disponibilità all'integrazione sociale.

2. L'indirizzo politico ed amministrativo si ispira a questi principi per salvaguardare la dignità della persona e la civile convivenza, rimuovendo gli ostacoli, anche, in ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

3. Il Comune fonda la sua attività su criteri di imparzialità, economicità, pubblicità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Attua tali principi attraverso la separazione del potere politico da quello gestionale.

4. Il Comune valorizza la libera forma associativa e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, chiunque sia portatore di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del procedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento stesso.

Art. 2 - Comune

1. Il Comune è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 3 - Stemma, gonfalone

1. Il Comune ha come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1995 e come appresso descritto:

- **STEMMA:** d'azzurro, al campanile di rosso, murato di nero, coperto di rosso, munito in alto della trifora, del campo, a due terzi di altezza della bifora, di argento, in basso della finestrella, dello stesso, esso campanile sormontato dalla crocetta scorcata, d'oro, fondato sulla pianura di verde, attraversante il monte di tre cime, di argento, la cima centrale celata dal campanile, esso monte fondato sulla pianura e caricato da quattro abeti, di verde, fustati al naturale, due a destra, due a sinistra del campanile, nodriti nella pianura. Ornamenti esteriori da Comune.

- **GONFALONE:** drappo troncato di verde e di giallo, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, riconosciuto con provvedimento ministeriale.

3. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme attualmente vigenti in materia.

Art. 4 - Territorio

1. La circoscrizione del Comune di Valganna è costituita dalle seguenti frazioni: Ganna - Ghirla - Mondonico - Boarezzo.

Il territorio del Comune si estende per kmq 17,2 confinante con i Comuni di Cunardo, Bedero Valcuvia, Brinzio, Arcisate, Cuasso al Monte, Cugliate Fabbiasco ed Induno Olona.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nell'abitato di Ganna. La sede può essere variata con delibera del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Le modificazioni alla Circoscrizione Territoriale sono apportate con legge Regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione referendaria della popolazione del Comune, così come disciplinata dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 5 - Finalità e funzioni del Comune

1. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a - dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Valganna; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b - valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c - tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d - valorizzazione dello sviluppo economico e sociale delle comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e - sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f - tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g - rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h - sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i - riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 6 - Compiti del Comune per servizi di competenza statale o regionale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare.

Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, o da suo delegato.

Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalle leggi; esse debbono assicurare le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento di dette funzioni.

2. Il Comune assume funzioni amministrative proprie dallo Stato e/o delegate dalla Regione, relative alla cura dei propri interessi e alla promozione dello sviluppo della

del proprio territorio, in attuazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa.

Art. 7 - Pubblicità degli atti

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della trasparenza, della pubblicità e della massima diffusione.

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Responsabile del Servizio, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Le attività del Comune garantiscono, altresì, il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, come prevista da specifiche norme di legge.

2. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

3. L'Albo Pretorio può essere costituito anche mediante adeguati strumenti elettronici o «informatici».

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere attivate ulteriori forme di pubblicità attraverso mass-media, manifesti, assemblee.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Organi istituzionali

Art. 8 - Organi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune il Sindaco ed il Consiglio Comunale.

2. Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

3. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli è il legale rappresentante dell'Ente, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, massima autorità sanitaria locale.

4. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

5. La Giunta è organo di governo che collabora con il Sindaco.

6. Assumono altresì la qualifica di organi burocratici il Segretario Comunale e i Dirigenti, nei limiti entro i quali il presente statuto e la vigente normativa attribuiscono ai medesimi la competenza ad adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Sono infine organi ausiliari dell'Ente, per le funzioni previste dalla legge, il Revisore, il Nucleo di Valutazione.

Capo II

Consiglio comunale

Art. 9 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri e, in generale, la loro posizione giuridica, sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, come articolato in apposito regolamento.

3. Ogni ulteriore specificazione, nel quadro dei principi fissati dal presente statuto, in ordine al funzionamento del Consiglio Comunale, è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 10 – Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili (art. 38, comma 5, t.u. d.lgs. 267/2000).

Art. 11 – Gli organi

1. Gli organi del Consiglio Comunale sono:

- i Gruppi Consiliari;
- le Commissioni Consiliari;
- la conferenza dei Capigruppo.

Art. 12 – Insediamento del Consiglio Comunale e successivi adempimenti

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione (art. 38, comma 4, t.u. d.lgs. 267/2000).

3. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma dell'art. 41 t.u. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni e, dichiarata ineleggibilità ed incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. L'ordine degli argomenti da trattare nella 1ª seduta del Consiglio Comunale neo eletto, oltre la convalida degli eletti, è il seguente:

- giuramento del Sindaco (art. 50, comma 11, t.u. d.lgs. 267/2000)
- elezione Commissione Elettorale Comunale (art. 41, comma 2, t.u. d.lgs. 267/2000)
- presa d'atto della nomina del Capigruppo consiliari, designati dai rispettivi gruppi di appartenenza, che eserciteranno le funzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 13 – Diritti e doveri dei Consiglieri comunali – Condizione giuridica – Astensione

1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

2. Gli amministratori (Consiglieri Comunali, Sindaco e Assessori) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive Amministrazioni.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Istituzioni e dalle Aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. L'esercizio al diritto di cui al precedente comma è

disciplinato con apposito regolamento, il quale dovrà porre le condizioni affinché ogni Consigliere Comunale ottenga le informazioni ed i documenti richiesti in tempi molto ristretti e con la massima collaborazione degli uffici.

6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

7. Il gettone di presenza e/o le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalle leggi.

8. Il regime dell'indennità di presenza per i Consiglieri Comunali prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di ingiustificata assenza alle sedute degli organi collegiali. All'amministratore cui viene corrisposta l'indennità di funzione, non compete alcun gettone per la partecipazione alla seduta degli organi collegiali.

9. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale. L'assenza deve essere motivata e comunicata al Presidente del Consiglio Comunale perché ne dia comunicazione al Consiglio stesso.

In caso di assenza ingiustificata in due sessioni ordinarie consecutive, i Consiglieri comunali sono dichiarati decaduti, con le garanzie dei diritti dei Consiglieri, a far valere le cause giustificative, secondo la procedura prevista da norme di legge e/o regolamentari.

Le sessioni ordinarie sono due, quelle in cui si tengono le adunanze del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 14 – Quorum per la validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera, con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto ed il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.

2. Qualora la 1ª convocazione sia andata deserta per mancanza del numero legale nella 2ª convocazione, che avrà luogo in un altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 4 Consiglieri.

Art. 15 – Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. La convocazione può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. In tal caso il Consiglio Comunale deve essere convocato entro 20 giorni.

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo eletto e presieduta dallo stesso.

Nella seduta successiva, il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società partecipate, Aziende, ed istituzioni.

2. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ovvero del votanti. A tal fine gli astenuti sono computati agli effetti della validità delle sedute ma non quali votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalle norme vigenti.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

5. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale, per l'espletamento dei compiti attribuitgli dalla legge e dal presente statuto.

6. I casi di partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale di membri esterni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 - Competenze

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Tale funzione è esercitata su tutte le attività del Comune, secondo le disposizioni previste dal presente statuto e dalla legge.

3. Spetta al Consiglio di interpretare gli interessi generali della comunità ed assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

4. Il Consiglio ha competenza limitatamente al seguenti atti fondamentali:

a) Gli statuti dell'ente, delle aziende speciali, ed i regolamenti, salvo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta (art. 48, comma 3 t.u. d.lgs. 267/2000);

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici; i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra il comune e gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

5. Il Consiglio Comunale, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. A tal fine, almeno una volta all'anno, anche contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193, comma 2, t.u. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il C.C. adotta apposito provvedimento.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al

genza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza. È altresì soggetto a ratifica l'accordo di programma, ove comporti variazioni agli strumenti urbanistici, ai sensi del comma 5 dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche.

7. (Ai sensi dell'art. 127 t.u. d.lgs. 267/2000). Quando un quinto dei Consiglieri Comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio delle deliberazioni di competenza di Giunta o di C.C. per le materie sotto elencate, tali delibere sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;

b) assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni.

8. La Giunta può sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'O.R.E.CO. ogni altra deliberazione dell'Ente.

9. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, tutte le delibere della Giunta Comunale sono comunicate al Capigruppo Consiliari.

Art. 17 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, approva nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta ai sensi dell'art. 16, comma 4, del presente Statuto.

2. I regolamenti sono approvati in forma palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

I regolamenti sono modificati e revocati con le stesse procedure e con gli stessi effetti previsti per la loro approvazione.

3. I regolamenti diventano esecutivi dopo l'invio all'Organo Regionale di Controllo e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

4. I regolamenti che disciplinano le entrate proprie, anche tributarie, sono approvati dal C. C. non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera di approvazione al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede le adunanze del Consiglio Comunale nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Sindaco qualora questi rivesta anche la carica di Consigliere Comunale. In caso di assenza del Vice Sindaco, o qualora il Vice Sindaco non rivesta la carica di Consigliere Comunale, assume le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale, il Consigliere Anziano. Il Consigliere Anziano è il Consigliere che nella consultazione elettorale, ha conseguito la cifra più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza; a parità di voti, è il maggiore di età. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

In caso di assenza del Consigliere Anziano, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano immediatamente successivo e secondo l'individuazione di cui al capoverso precedente.

4. I candidati alla carica di Sindaco, nominati Consiglieri di diritto, non possono ricoprire la carica di Consigliere Anziano.

5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo

richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 19 – Funzioni del Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capi Gruppo;
- c) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, o dei Consiglieri, secondo le norme previste dal Regolamento, assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale;
- d) convoca il Consiglio fissandone la data delle riunioni;
- e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno;
- f) ha facoltà, per motivi di ordine pubblico di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;
- g) convoca e insedia le Commissioni Consiliari;
- h) esercita ogni altra eventuale funzione prevista dalla legge.

Art. 20 – I Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare. Ove intendano appartenere ad un gruppo diverso, devono darne comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario Comunale.
2. Per costituire un Gruppo Consiliare occorre un numero minimo di due Consiglieri.
3. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, all'unico Consigliere eletto in una lista di candidati, e ai candidati Sindaci, sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.
4. I Consiglieri, che non si riconoscono in alcun Gruppo Consiliare o ne sono usciti, hanno riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare se formano il gruppo misto, cui compete un Capogruppo nominato dagli stessi e fermo restando il numero minimo di due Consiglieri come previsto al comma 2.
5. Ciascun Gruppo comunica il nome del Capogruppo nella prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del Gruppo secondo il presente statuto.
6. La conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente del Consiglio a predisporre il calendario delle sedute consiliari in relazione alle esigenze e alle urgenze amministrative.
7. Il Sindaco o suo delegato partecipa alle riunioni della conferenza dei Capigruppo.

Art. 21 – Commissioni comunali permanenti

1. Le Commissioni consiliari devono essere istituite ed elette dal Consiglio Comunale in modo da garantire la proporzionalità tra la maggioranza e l'opposizione. Ove il Consiglio Comunale decida la costituzione di una Commissione Consiliare avente funzioni di controllo e di garanzia, la Presidenza della stessa deve essere attribuita alle opposizioni.
2. Le norme di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal "Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari".
3. Il Sindaco e gli Assessori competenti per materie possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che è trascritto in un verbale e concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'interven-

to alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli Amministratori e dei Dirigenti degli Enti delle Società partecipate e Aziende dipendenti dal Comune.

Art. 22 – Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti, Società partecipate e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
2. Il Consiglio, all'atto della costituzione delle Commissioni, indicherà le scadenze entro le quali esse dovranno concludere i lavori.
3. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Capo III Giunta Comunale e Sindaco

Sezione I – Giunta Comunale e Sindaco

Art. 23 – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Chi ha ricoperto, in due mandati consecutivi, la carica di Sindaco, non può essere, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. È consentito un terzo mandato, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per cause diverse dalle dimissioni.
3. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina. Il suddetto decreto prevede il numero degli assessori di cui al successivo articolo 26 del presente Statuto e le deleghe assegnate agli stessi. Entro 30 giorni dal decreto di nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale stessa, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio discute ed approva gli indirizzi generali di governo. A tal fine il Consiglio Comunale può proporre eventuali emendamenti da approvarsi contestualmente alle linee programmatiche.
4. Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Viene, altresì, comunicata al Consiglio Comunale la modifica delle deleghe.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune (art. 64, comma 4, t.u. d.lgs. 267/2000).

Art. 24 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi (art. 52, comma 1, d.lgs. 267/2000).

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Sezione II - La Giunta Comunale

Art. 25 - Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero sino ad un massimo di quattro Assessori, con un minimo di due, tra cui il Vice Sindaco.

2. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta dagli Uffici e/o dal Segretario Comunale, che non sia mero atto di indirizzo, alla Giunta o al Consiglio Comunale, deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui ad uno o più servizi non sia espressamente preposto un responsabile di servizio, il parere è espresso dal Segretario Comunale. In relazione alle sue competenze.

I responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. In caso di assenza od impedimento del responsabile per malattia o congedo, i pareri sono espressi dal Segretario Comunale.

8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario. La pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio è di competenza dell'ufficio di vigilanza.

Art. 26 - Competenze

1. In generale la Giunta:

a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera mediante deliberazioni collegiali;

b) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale, nonché quelli che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, ai sensi di legge e del presente statuto;

c) svolge l'attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta adotta il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; collabora con il Sindaco nell'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi nell'esclusivo interesse della comunità amministrata; riferisce al Consiglio, in occasione della discussione del conto consuntivo, sull'attività svolta.

Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sottoporli all'approvazione del Consiglio;

b) predisporre i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

d) proporre al Consiglio:

- le convenzioni con altri Comuni, la Provincia e la Regione;
- la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi, e le forme della loro gestione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.

3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta ed ai responsabili dei servizi adottare tutti gli atti ed i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

4. Appartiene alla Giunta deliberare i prelievi dal fondo di riserva nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. La delibera di Giunta Comunale è comunicata al Consiglio Comunale.

È compito, altresì, della Giunta adottare i provvedimenti a carattere discrezionale (quali l'affidamento di incarichi) che non siano mera esecuzione di altri atti già approvati dai competenti Organi Comunali, né conseguenti a norme regolamentari e che non possono essere assunti dai dirigenti e/o responsabili dei servizi. È, altresì, competenza della Giunta l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche, nonché i programmi di interventi che non siano di competenza del C.C.

In dipendenza di tali atti, il Responsabile del Servizio Finanziario può procedere all'assunzione del relativo impegno, senza necessità di ulteriori provvedimenti (onde evitare duplicazione di atti amministrativi).

Art. 27 - Deliberazioni d'urgenza della giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, approvare deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 28 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari.

2. Gli elenchi delle deliberazioni della Giunta Comunale sono comunicate ai Capi Gruppo contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio ed i relativi testi sono a disposizione dei Consiglieri Comunali presso la Segreteria Generale.

Sezione III - Il Sindaco

Art. 29 - Sindaco organo costituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale del Governo.

2. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

*Art. 30 – Competenze del Sindaco
quale capo dell'Amministrazione comunale*

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale con le modalità di cui agli articoli 18 e s.s. del presente Statuto;

b) convoca e presiede la Giunta, assegna gli argomenti su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate, ai sensi dell'art. 24, del presente statuto;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila che gli stessi diano esecuzione al programma di governo secondo le direttive impartite;

d) stipula gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 quando gli stessi non siano di mera gestione;

e) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale e dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e dei pubblici esercizi, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

f) promuove iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale;

g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, società partecipate, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 31 – Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15 comma 44 della legge 55/90.

2. Il Vice Sindaco ha gli stessi poteri del Sindaco assente o impedito temporaneamente; non può, comunque, presiedere il Consiglio Comunale qualora non rivesta anche la carica di Consigliere Comunale. In tal caso si fa riferimento al comma 3 dell'art. 18 del presente Statuto.

Art. 32 – Delegazioni del Sindaco

1. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore delegato dal Sindaco ovvero l'Assessore più anziano di età tra i presenti.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Dirigenti.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti

e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal titolo VI del presente statuto.

Art. 33 – Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

*Art. 34 – Competenze del Sindaco
quale Ufficiale del Governo*

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica di sanità e di igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, alle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con gli opportuni responsabili, gli orari di apertura al pubblico di uffici pubblici adottando le ordinanze contingibili ed urgenti.

2. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo ed a quello precedente.

Art. 35 – Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Nei casi diversi da quelli sopra previsti, si provvede, con decreto di scioglimento, alla nomina di un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con decreto.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In questo caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale, determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Titolo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I - Criteri direttivi

Art. 36 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economico-sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività, come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo e ne promuove lo sviluppo.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

A tale scopo attua i seguenti istituti:

- consultazioni;
- consulte;
- referendum consultivi ed abrogativi.

3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Il Comune può consentire alle libere associazioni l'accesso a benefici e finanziamenti per l'attuazione di progetti finalizzati o per l'espletamento della loro attività, nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento.

4. Il Comune si impegna a coinvolgere le libere associazioni che svolgono le proprie attività utilizzando l'opera volontaria dei propri associati, per la gestione di particolari servizi nei settori della promozione, dell'assistenza e della sicurezza sociale, della protezione civile ai fini della prevenzione e soccorso, nonché delle diffusioni delle pratiche sportive e della cultura, della formazione dei giovani e della tutela dell'ambiente e del lavoro.

Sezione II - Riunioni, assemblee consultazioni

Art. 37 - Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale facilita l'esercizio della partecipazione, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, strutture e spazi, eventualmente disponibili, per riunioni e manifestazioni pubbliche.

Le autorizzazioni dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. L'Amministrazione Comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti, di ogni categoria sociale:

- per dibattere problemi;
- per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco o da suo delegato.

Art. 38 - Consultazioni e consulte

1. Il Consiglio Comunale, su materie di interesse locale, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, promuove di propria iniziativa la consultazione dei cittadini, delle forze sociali o di particolari categorie di cittadini individuabili attraverso le risultanze degli Uffici Comunali di

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire entro il termine negli stessi indicato.

3. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. I risultati delle consultazioni devono essere riportati in un atto deliberativo del Consiglio Comunale.

5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.

6. Il Consiglio Comunale può istituire Consulte specifiche in relazione a tematiche particolarmente rilevanti che emergono nella realtà sociale. Le Consulte collaborano con le Commissioni Consiliari eventualmente istituite alle cui riunioni possono partecipare con loro rappresentanti, per invito o su loro richiesta, accettata dalla Commissione.

Le Consulte possono presentare al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, proposte, istanze, petizioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento della partecipazione che, in generale, stabilisce le modalità di funzionamento delle Consulte stesse.

7. Le proposte e i pareri delle Consulte sugli argomenti di loro essenziale pertinenza devono essere acquisite nella redazione degli atti di programmazione generale del Comune.

8. Il regolamento della partecipazione stabilisce le ulteriori modalità e i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Sezione III - Iniziative popolari

Art. 39 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, singolarmente od associati, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco, con riferimento ampiamente motivato a problemi di interesse o di particolare gravità.

La facoltà di presentare istanze può essere altresì esercitata dai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

Il Regolamento Comunale della Partecipazione determina le modalità di redazione e presentazione di tali atti nonché forme e termini dell'esame istruttorio e delle deliberazioni relative, così come dovrà prevedere adeguate misure di pubblicità alle petizioni e proposte di cui ai commi 2. e 3. di questo articolo.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dall'organo cui sono indirizzate che provvede nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento della Partecipazione, la delibera deve essere comunicata ai proponenti.

3. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da almeno 250 elettori.

4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sul referendum.

5. Non possono formare oggetto di istanze, petizioni o proposte, quelle materie che il successivo art. 42 dichiara inammissibili per l'indizione dei referendum consultivi.

Art. 40 - Referendum consultivo e abrogativo

1. Finalità

Il referendum su materie di competenza comunale, al momento in cui è indetto, è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Esigenze organizzative

Il Comune ne favorisce l'esperimento, nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Diritto di partecipazione

Hanno diritto di partecipazione ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Valganna alla data della votazione e tutti gli stranieri che siano residenti da almeno un anno.

4. Irripetibilità dei Referendum

a) Lo stesso oggetto non può essere sottoposto più di una volta a consultazione referendaria durante la stessa legislatura.

b) Il referendum non può aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Soggetti promotori dei referendum

a) il Consiglio Comunale può promuovere una proposta referendaria mediante la formulazione di specifico «quesito referendario».

La proposta deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

b) Il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Comitato promotore

a) I Cittadini che intendono promuovere un Referendum consultivo e/o abrogativo devono costituirsi in Comitato promotore ed inoltrare richiesta al Sindaco secondo un modello che sarà predisposto dall'Amministrazione. Il modello dovrà essere depositato al protocollo del Comune.

b) I promotori devono indicare il nome del responsabile cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dalla presente normativa.

c) Il quesito referendario consultivo e/o abrogativo deve essere unico e redatto con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione in modo tale che l'elettore possa rispondere SÌ o NO.

7. Ammissibilità

a) La richiesta di Referendum, che comprende il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, deve essere depositata al Protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta;

b) Il Sindaco sottopone la richiesta al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data del protocollo di ricevimento, affinché lo stesso si pronunci sull'ammissibilità o meno del referendum;

c) il giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- d) ammissibilità delle materie;
- e) chiarezza della formulazione del quesito;
- f) regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme;
- g) la delibera del Consiglio Comunale che contiene la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di Referendum è notificata al responsabile del Comitato promotore.
- h) avverso il diniego di ammissione è consentito il ricorso avanti al TAR nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

8. Raccolta delle firme

a) Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dalla Segreteria Generale secondo lo schema che sarà predisposto dagli uffici.

b) La richiesta di Referendum deve essere sottoscritta dal 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, ed essere ultimata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della 1ª vidimazione.

Art. 41 – Procedura di raccolta delle firme

1. Autenticazione delle firme:

a) la richiesta di referendum è effettuata dall'elettore mediante opposizione della propria firma su moduli vidimati dal Comune. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita;

b) la firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale ed appartenere ad una delle seguenti categorie: Sindaco, Assessore appositamente delegato, Segretario comunale, Funzionari comunali delegati dal Sindaco o dal

Segretario, Notaio, Cancelliere, Giudice di Pace, Consiglieri Comunali, Provinciali;

c) l'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene. può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo ed in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo medesimo;

d) alle richieste di referendum devono essere allegati i Certificati elettorali dei sottoscrittori, anche collettivi, attestante l'iscrizione degli stessi nelle liste elettorali del Comune.

2. Deposito firme dei sottoscrittori

Il responsabile del Comitato promotore, entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di raccolta delle firme, deposita i modelli delle firme raccolte al protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta.

3. Indizione del Referendum

a) il Sindaco, a seguito della deliberazione del C.C. di ammissione del referendum, convoca entro 30 giorni i Capigruppo ed il Responsabile del Comitato per concordare la data di votazione;

b) il Sindaco indice con Ordinanza il Referendum, fissandone la data e specificando per ciascun Referendum il quesito da sottoporre agli elettori;

c) l'ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 45 giorni prima della data stabilita per la votazione. È pubblicizzata altresì su manifesti e riportata nella stampa locale;

d) il Sindaco, con l'ordinanza di indizione di Referendum, sentiti i Capigruppo ed i responsabili dei comitati promotori, può disporre che siano tenuti nello stesso giorno più Referendum, predisponendo impostazioni grafiche che consentano di differenziare i Referendum stessi.

4. Propaganda elettorale.

Il Sindaco per la propaganda elettorale mette a disposizione del o dei Comitati promotori, che ne facciano richiesta, appositi spazi. La propaganda elettorale è disciplinata dalla legge vigente in materia.

Art. 42 – Materie escluse

1. Possono essere sottoposte a referendum consultivo tutte le materie di competenza deliberativa del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle attinenti:

- a) gli indirizzi politico-amministrativi in materia di bilanci, finanza e tributi, tariffe dei servizi e contabilità;
- b) l'attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali e regionali;
- c) le norme regolamentari relative alle seguenti materie:

- elezioni, nomina, designazione, revoca o decadenza dei pubblici amministratori ed in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- personale del Comune, delle istituzioni e delle Aziende Speciali;
- d) il funzionamento del Consiglio Comunale;
- e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
- f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili nei confronti di terzi;
- g) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- h) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende Speciali, di società partecipate, nonché dei rispettivi regolamenti;
- i) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- j) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- k) il referendum abrogativo può riguardare unicamente le materie e gli oggetti previsti per il referendum consultivo.

Art. 43 – Interruzione dei referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum deve essere sospesa alla data del decreto che indice le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale dal 31

dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del Consiglio Comunale e nei 90 giorni successivi dalla data di elezione.

2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, il referendum già indetto automaticamente sarà sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

3. Il Sindaco, i Capigruppo Consiliari ed il responsabile del Comitato promotore dei Referendum possono concordare, dopo l'ammissibilità del quesito referendario da parte della commissione elettorale comunale, un provvedimento che recepisca le indicazioni del quesito stesso da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

La sottoscrizione del verbale che riporta i termini dell'accordo, sospende ogni attività ed operazione relativa al Referendum.

Art. 44 - Effetti del referendum consultivo e/o abrogativo

1. Quando l'atto amministrativo non sia ancora stato eseguito o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata e differita, l'indizione del referendum consultivo e/o abrogativo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.

2. La proposta sottoposta a referendum s'intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno il 50% degli aventi diritto residenti.

3. Il regolamento della partecipazione stabilisce ogni altra disciplina necessaria per lo svolgimento del referendum, avendo riguardo alla necessità di adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corrette espressioni del voto e di verifica del suo esito.

4. Il Sindaco, proclamato il risultato dei referendum, deve convocare il Consiglio entro 30 giorni iscrivendo l'argomento del referendum all'Ordine del Giorno.

5. L'approvazione del quesito referendario non vincola il Consiglio Comunale nelle sue autonome determinazioni in relazione al provvedimento che adotterà a seguito del risultato referendario.

Art. 45 - Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano, al Comune nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un diritto o di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela nell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice, di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'Ente, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi.

Art. 46 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti fissati dalla legge vigente e dal regolamento.

3. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie;

e) permette il trattamento di dati personali da parte di privati ed enti solo con il consenso espresso dell'interessato purché non riguardino dati sensibili, espressamente vietati dalla legge.

Titolo IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 47 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli Organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi delle leggi vigenti sull'area amministrata.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Capo I Servizi

Art. 48 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività, rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Fermo restando il rispetto dei diritti attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi, le modalità di organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi, si adeguano alle esigenze primarie degli utenti.

Art. 49 - Tempi ed orari dei servizi pubblici

1. Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti dal Sindaco avendo riguardo prioritariamente ai bisogni degli utenti appartenenti alle diverse fasce della popolazione ed alle esigenze specifiche delle donne lavoratrici.

Art. 50 - Gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto o indiretto dei pubblici servizi, nelle forme e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti, prendendo in considerazione la natura e la dimensione dei servizi, sia a rilevanza economico, imprenditoriale, sia sociali, educativi, culturali, ambientali.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta o indiretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi tutti i dati e le motivazioni richieste dalla vigente legislazione in materia.

Capo II

Forma associativa e di cooperazione Accordi di programma

Art. 51 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al

fine di conseguire obiettivi di razionalità, economicità ed organizzativi, delibera apposite convenzioni, da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comunali, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 52 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. A tal fine, il Consiglio Comunale, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unicamente allo Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 53 - Unioni di comuni

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di unioni di comuni con altri comuni, di norma contermini, al fine di esercitare congiuntamente pluralità di funzioni di competenza comune.

2. L'atto costitutivo e lo statuto, redatti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia, sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 54 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dalla legge vigente si applica a tutti gli accordi di programma, previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento, di competenza del Comune.

Titolo V UFFICI E PERSONALE

Capo I Organizzazione degli uffici

Art. 55 - Uffici e personale

1. Il Comune, per realizzare i suoi fini, valorizza la professionalità dei dipendenti come risorsa primaria dell'En-

te e persegue l'adeguamento costante delle strutture burocratiche e dei modelli organizzativi e gestionali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dell'esercizio delle funzioni, dei servizi e compiti attribuiti. A tale scopo assume come principi della propria organizzazione:

a) lo sviluppo professionale dei dipendenti, attraverso adeguati strumenti formativi;

b) la gestione programmata delle attività, correlata all'individuazione di sistemi di controllo e di verifica dei risultati;

c) lo sviluppo di un'efficace sistema informativo, atto a garantire il coordinamento e l'integrazione delle attività.

2. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti:

a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, trasparenza, funzionalità ed efficacia, efficienza ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità;

b) lo stato giuridico, i diritti e doveri del personale, sulla base della pianta organica e delle relative sue variazioni, nel rispetto degli accordi collettivi nazionali.

Capo II ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 56 - Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

a) le dotazioni organiche, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione.

2. Il personale è inquadrato secondo quanto previsto nei contratti collettivi di comparto, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.

3. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

Art. 57 - Dirigenza

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina lo stato giuridico dei dirigenti prevedendone in particolare:

a) le competenze

b) l'attribuzione di responsabilità gestionali inerenti gli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;

c) le modalità di coordinamento tra il Segretario Comunale ed i Dirigenti.

In mancanza di figure dirigenziali specifiche, le funzioni sono attribuite con atto del Sindaco ai responsabili d'ufficio e/o di servizio con la qualifica prevista dai contratti nazionali ed a tal uopo individuati dal Sindaco.

Tale attribuzione comporta, nelle materie di competen-

za, per ciascun responsabile d'ufficio e/o di servizio, oltre a quelle previste per i Dirigenti, le competenze, i diritti e le responsabilità previste dalla legge per il Direttore Generale nei comuni laddove tale figura è prevedibile.

Art. 58 – Compiti dei dirigenti

1. Su ogni proposta di delibera sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai dirigenti sono in particolare attribuite le seguenti funzioni:

- a) la collaborazione con gli organi di governo, per la formazione e realizzazione delle politiche e degli indirizzi dell'attività del Comune;
- b) la gestione amministrativa, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi del Comune; ai dirigenti è pertanto assicurata un'autonoma potestà di scelta nell'organizzazione del lavoro, nell'utilizzo delle risorse di personale e mezzi; i dirigenti sono tenuti a relazionare all'organo elettivo in merito alle scelte adottate;
- c) la direzione sia della struttura organizzativa sia di specifici programmi o progetti anche di natura ispettiva, consulenziale ed intersettoriale;
- d) la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e di prove selettive e la presidenza delle rispettive commissioni nell'ambito del proprio settore;
- e) l'istruttoria anche tramite i dipendenti uffici, delle deliberazioni e degli atti, nonché la loro attuazione;
- f) la stipula dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa;
- g) tutti i compiti di gestione che la legge, il presente Statuto ed il Regolamento degli Uffici e servizi non attribuiscono al Sindaco ed al Segretario Comunale.

2. Per l'esercizio delle loro funzioni, i dirigenti adottano atti e provvedimenti anche di rilevanza esterna. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza e della trasparenza amministrativa, dell'efficienza, e dell'economicità della gestione e ne rispondono direttamente.

Art. 59 – Incarichi di dirigenza dirigenti esterni e personale altamente qualificato

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per la determinazione del trattamento economico, può nominare persone, come dirigenti o come altamente specializzate, al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato di diritto privato per una durata non superiore al proprio mandato elettorale. L'incarico è in ogni caso risolto di diritto alla fine della legislatura amministrativa.

2. I requisiti richiesti sono almeno quelli previsti dalla legge per il personale di ruolo, tenendo conto del possesso di laurea pertinente, di documentata pluriennale esperienza in ambito pubblico o privato e dell'iscrizione all'albo professionale, ove previsto. I rimanenti requisiti sono fissati dal bando di ricerca e selezione.

3. Al bando di ricerca ed alla selezione di questo personale deve essere data adeguata pubblicizzazione. La selezione può essere effettuata da ditta specializzata in ricerca di personale.

4. Il numero di questi contratti non può essere superiore alla percentuale di legge rispetto al totale della dotazione organica dell'Ente.

Art. 60 – Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta e coordinata dal Segretario Comunale. Ad essa possono partecipare i responsabili di settore o servizio, se invitati. La conferenza svolge funzioni informative, consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo e alle pro-

blematiche gestionali di carattere intersettoriale. Verifica l'attuazione dei programmi e progetti ed accerta la corrispondenza dell'attività gestionale con gli obiettivi proposti e definiti dagli organi politici.

Capo III

Responsabilità disciplinare del personale

Art. 61 – Norme applicabili

1. La responsabilità ed i procedimenti disciplinari sono regolamentati dalla normativa vigente e da quella contrattuale.

Capo IV

Segretario Comunale

Art. 62 – Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale svolge le funzioni attribuite dalla legge di collaborazione e assistenza giuridica nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, può rogare i contratti, ivi compresi gli atti di donazione in cui sia parte contraente il Comune ed esercita le altre funzioni attribuitegli dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

Gode di ampia autonomia nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

TITOLO VI RESPONSABILITÀ

Art. 63 – Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio o del Procedimento che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale, ad un dirigente o ad un responsabile di ufficio e/o di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 64 – Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi, che l'amministratore o il dipendente abbia commesso, per dolo o per colpa grave. Restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto di terzi sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni,

quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni, al cui compimento, l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 65 - Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 66 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 67 - Pareri sulle proposte ed attuazioni di deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono corredate dal parere di regolarità tecnica e contabile, espressi in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

2. Nel caso in cui gli organi collegiali intendano modificare il testo della proposta deliberativa durante la seduta decisionale, l'atto può essere ugualmente assunto dando conto e ragione di tali modificazioni.

3. Gli organi deliberanti, in caso ritengano opportuno superare con motivazione un parere o un visto negativo di regolarità contabile, possono ricorrere ad un intervento o parere del Revisore del Conto.

4. I provvedimenti assunti dai dirigenti o da coloro ai quali sono attribuite le funzioni dirigenziali che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 68 - Assistenza legale

1. Il Segretario Comunale, i membri elettivi ed i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui si vengano a trovare implicati, in conseguenze di atti e fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e/o penali, possono chiedere assistenza legale all'Amministrazione Comunale, che l'assicura, limitatamente ad un solo difensore ed in ogni stato e grado dei relativi giudizi.

2. Tale assistenza legale deve essere esclusa nei casi di conflitto con la tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione Comunale.

3. Le relative delibere sono di competenza del Consiglio Comunale e vengono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Nel caso di soccombenza del richiedente - assistito accertata con sentenza definitiva, l'Amministrazione Comunale potrà esperire contro lo stesso azione di rivalsa per il rimborso delle spese legali sostenute.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 69 - Bilancio

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Il Comune delibera il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e

pubblicità. Il termine di approvazione del bilancio viene fissato dalla legge.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il Comune persegue, con i mezzi di cui sopra e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate, ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Art. 70 - Attività finanziaria del Comune

1. I trasferimenti erariali devono essere destinati *in primis* a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 71 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili i dipendenti preposti agli uffici tecnico e di ragioneria.

2. Il responsabile dell'U.T. adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni immobili patrimoniali disponibili e l'affidamento degli stessi in locazione od in affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Allo stesso, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie dell'Ente nel rispetto della legge.

4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate secondo le disposizioni legislative in vigore.

5. La Giunta Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni mobili. Per gli immobili la competenza è del C.C.

Art. 72 - Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale nei termini e con le modalità previste dall'ordinamento finanziario e dal regolamento di contabilità.

3. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti per legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, secondo le disposizioni legislative in atto.

Art. 73 - Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante

contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 76 del presente statuto.

Art. 74 – Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore del conto scelto in conformità delle leggi vigenti in materia.

2. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta e revocabile per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione comunale del rendiconto entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Il Consiglio Comunale provvede alla revoca, in caso di inadempienza o per i motivi sopra indicati, su proposta motivata del Sindaco o su mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Revisore svolge le funzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

3. A tal fine il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. Il Regolamento di Contabilità prevede le forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il Revisore.

Art. 75 – Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad uno dei soggetti abilitati per legge, che disponga di una sede operativa nel comune o si impegni ad aprire la sede in caso di aggiudicazione, mediante procedura ad evidenza pubblica stabilita nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata non superiore a cinque anni.

3. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché dalla convenzione deliberata dall'organo consiliare.

Titolo VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 76 – Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale, urbanistica e ambientale, culturale e sociale della Regione e della Provincia e formula, ai fini del-

la programmazione predetta, proposte che, salvo casi evidenti di incompatibilità con altri Comuni, dovranno essere accolte e coordinate dagli Enti stessi.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio dettati dalla legge regionale.

Art. 77 – Iniziativa per il mutamento delle Circoscrizioni Provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 78 – Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o altro termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 79 – Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 80 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

5. Non fanno parte del testo deliberato dello Statuto le eventuali note di riferimento contenenti citazioni di leggi vigenti.